Consiglio d'Europa

Comitato europeo per la prevenzione della tortura
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
(CPT)

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

CPT/Inf(2011)28-part2

Detenuti posti in isolamento

Estratto dal 21° Rapporto Generale del CPT,
pubblicato il 2011

Introduzione

53. L'isolamento dei detenuti, sotto varie forme, esiste in ogni sistema penitenziario. Il CPT ha sempre accordato particolare attenzione ai detenuti posti in isolamento, poiché tale misura può avere effetti estremamente dannosi per la salute psichica, somatica e per il benessere sociale delle persone che vi sono sottoposte.[1]

Tali effetti dannosi possono essere immediati e aumentano più si prolunga la misura e resta indeterminata la sua durata. L'indicatore più significativo dei danni causati dall'isolamento è il tasso notevolmente più elevato di suicidi tra i detenuti sottoposti a tale regime rispetto a quello riscontrato nella popolazione carceraria generale. Sulla base di tali dati, l'isolamento può sollevare di per sé una serie di interrogativi riguardanti il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Può inoltre offrire l'opportunità di infliggere maltrattamenti deliberati ai detenuti, lontano dall'attenzione degli altri detenuti e del personale carcerario. È di conseguenza al centro delle preoccupazioni del CPT e, nel corso di ogni visita, le delegazioni si fissano l'obiettivo di intervistare i detenuti in isolamento, per esaminare le loro condizioni di detenzione e il loro trattamento e verificare le procedure relative all'adozione del provvedimento di isolamento ed il suo riesame. In questo capitolo del suo rapporto generale, il CPT espone i criteri utilizzati per valutare l'applicazione del regime d' isolamento. Il Comitato è convinto che, se sono rispettati tali criteri, si potrà ridurre al minimo il ricorso all'isolamento, per garantire che, nel caso sia applicato, la sua durata sia la più breve possibile per rendere ogni regime di isolamento il più possibile costruttivo e accertarsi che esistano procedure che consentano alle autorità penitenziarie di rendere pienamente conto della loro decisione.

54. Il CPT intende con il termine "isolamento" la separazione di un detenuto dal resto della popolazione carceraria, risultante, ad esempio, dalla decisione di un tribunale, dall'esecuzione di una sanzione disciplinare applicata all'interno del sistema penitenziario, da un procedimento amministrativo preventivo o da una misura di protezione del detenuto. Il soggetto sottoposto a tale misura sarà solitamente detenuto in una cella individuale; in alcuni Stati, tuttavia, potrà essere alloggiato insieme a uno o altri due detenuti, e il presente capitolo del rapporto si applica ugualmente a tali situazioni.

---

[1] Gli esiti delle ricerche in materia sono egregiamente riassunti nell'opera di Sharon Shalev "A Sourcebook on Solitary Confinement" (Mannheim Centre for Criminology, Londra, 2008), disponibile in versione elettronica sul sito www.solitaryconfinement.org

Per quanto riguarda più specificatamente l'isolamento dei minori, una prassi per la quale il CPT esprime forti riserve, si può ugualmente fare riferimento ai commenti formulati dal Comitato nel suo 18° Rapporto generale.[2]

Il presente capitolo non tratta dell'isolamento dei detenuti per ragioni sanitarie, vista la natura fondamentalmente diversa di tale misura.

I principi in questione

55. L'isolamento limita ulteriormente i diritti già fortemente ridotti delle persone private della libertà. Le restrizioni supplementari imposte non sono inerenti alla detenzione stessa e devono essere giustificate in modo distinto. Per verificare se l'imposizione di questo provvedimento particolare è giustificata, è opportuno applicare i tradizionali criteri sanciti dalle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tali criteri sono stati sintetizzati nell'acronimo PLANN (P*roportionate, Lawful, Accountable, Necessary, Non discriminatory*), il che significa che, per essere accettabile, ogni azione che interferisca con un diritto enunciato nella Convenzione deve essere:

(a) Proporzionata: ogni restrizione supplementare dei diritti di un recluso deve essere correlata ai danni reali o potenziali causati o che potrebbero essere causati dal suo comportamento (o al danno potenziale al quale è esposto) in ambito carcerario. In considerazione del fatto che l'isolamento rappresenta una grave restrizione dei diritti di un detenuto e che implica rischi intrinseci/inerenti per il detenuto, il livello dei danni potenziali o reali deve essere almeno altrettanto grave e non offrire nessun'altra possibilità di soluzione se non mediante tale mezzo. Tale aspetto si rispecchia, ad esempio, nel fatto che la maggior parte dei paesi ricorrano all'isolamento in quanto strumento punitivo, per le sanzioni disciplinari più gravi, ma il principio deve essere rispettato in tutti i casi in cui si applica tale provvedimento. Più è prolungata la durata di questa misura, più devono essere gravi le ragioni che l'hanno motivata, e più si deve vigilare per garantire che raggiunga l'obiettivo ricercato.

(b) Legittima: l'ordinamento interno del paese deve prevedere delle disposizioni legislative per disciplinare ciascun tipo di isolamento autorizzato, e tali disposizioni devono essere ragionevoli. Devono essere comunicate in modo comprensibile a ogni persona che può essere sottoposta a tale provvedimento. La legge deve specificare in quali circostanze precise può essere imposta ciascuna forma d'isolamento, le persone che possono deciderlo, le prassi da seguire, il diritto del detenuto interessato di contestare il provvedimento, l'obbligo di comunicare al detenuto le motivazioni più dettagliate possibili della decisione (fermo restando che, in certi casi, possono esistere ragionevoli motivi per non divulgare specifici dettagli per ragioni legate alla sicurezza o per tutelare gli interessi di terzi), la frequenza e le modalità per il riesame della decisione e le procedure di ricorso contro tale decisione. Il regime per ogni forma d'isolamento deve essere fissato per legge, e deve essere chiaramente differenziato dagli altri.

(c) Giustificabile: devono essere tenuti registri con la documentazione completa relativa a ogni decisione d' imporre l'isolamento e a tutti i riesami effettuati. Tale documentazione deve fare figurare tutti i fattori presi in considerazione e le informazioni su cui si basano. Deve inoltre essere conservato il resoconto delle ragioni esposte dal detenuto interessato o del suo rifiuto di commentare il processo decisionale. Occorre ugualmente conservare un resoconto completo di tutti i contatti del personale penitenziario con il detenuto nel periodo d' isolamento, compresi i tentativi del personale di dialogare con il detenuto e le sue reazioni.

---

2 Si veda CPT/Inf (2008) 25, paragrafo 26.

(d) Necessaria: la regola secondo la quale sono consentite unicamente le restrizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in carcere, correttamente applicate e secondo modalità conformi alle esigenze della giustizia, si applica ugualmente ai detenuti sottoposti all'isolamento. Di conseguenza, durante l'isolamento, non dovrebbe, ad esempio, essere applicata nessuna soppressione automatica del diritto di visita, di accesso al telefono e di corrispondenza o di accesso ad attività di svago generalmente a disposizione dei detenuti (quali, ad esempio, la lettura). Nello stesso modo, il regime deve essere sufficientemente flessibile per consentire di sospendere le restrizioni che non sono necessarie nei singoli casi.

(e) Non discriminatoria: al momento della decisione di imporre la misura dell'isolamento occorre non solo vigilare affinché siano presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ma anche accertarsi che non si tenga indebitamente conto di altri aspetti non pertinenti. Le autorità devono controllare il ricorso a qualsiasi forma d' isolamento, per verificare che non sia utilizzato in modo sproporzionato, senza motivo oggettivo e ragionevole, nei confronti di un particolare detenuto o di gruppi particolari di detenuti.

Tipi di regimi d'isolamento e loro legittimità

56. Sono quattro le principali situazioni in cui si ricorre all'isolamento di un detenuto. Ciascuna risponde a ragioni specifiche e per questo si devono esaminare in modo diverso:

(a) Isolamento disposto dall'autorità giudiziaria

Nella maggior parte dei paesi, i tribunali hanno il potere di disporre che una persona in custodia cautelare (in detenzione preventiva) sia posta in isolamento per un determinato periodo, in attesa del risultato dell'indagine penale. In alcuni paesi, inoltre, un periodo d' isolamento fa parte integrante di certe sanzioni penali previste per legge o che possono essere pronunciate da un tribunale in quanto pena accessoria.

In materia d' isolamento giudiziario, disposto da un tribunale per esigenze cautelari, può evidentemente essere giustificato, per un determinato caso e sulla base di prove sufficienti, il provvedimento di separare un indagato da determinati detenuti, o, in circostanze ancora più eccezionali, di isolarlo in modo da impedire ogni contatto con l'insieme della popolazione detenuta, limitandone altresì i collegamenti con il mondo esterno. Dovrebbe avvenire unicamente per premunirsi contro un rischio reale d' inquinamento delle prove e per tutelare l'amministrazione della giustizia e deve essere oggetto delle garanzie descritte al paragrafo 57 qui appresso.

Il CPT ritiene che l'isolamento non dovrebbe mai essere imposto– o pronunciato a discrezione del tribunale– in quanto sanzione penale accessoria. In questo contesto, occorre ricordare il principio generalmente ammesso secondo il quale gli autori di delitti sono reclusi per espiare la pena inflitta, non per subire punizioni. L'incarcerazione è una punizione in sé, e non sono accettabili pene accessorie potenzialmente pericolose in quanto parte integrante della sanzione penale. Può rivelarsi necessario che un condannato sia sottoposto, per un determinato periodo, a un regime d' isolamento; tuttavia, la decisione di imporre tale regime dovrebbe essere lasciata alle autorità penitenziarie e non costituire parte integrante del catalogo delle sanzioni penali.

(b) L'isolamento in quanto sanzione disciplinare

Può essere imposta a un detenuto, in quanto sanzione disciplinare più severa, la privazione dei contatti con altri detenuti, secondo le normali procedure disciplinari previste dalla legge. I paesi, riconoscendo i pericoli inerenti a tale sanzione, precisano la durata massima di tale misura, che può variare da alcuni giorni a un mese, o anche più. Alcuni paesi autorizzano i direttori degli istituti penitenziari a imporre un periodo massimo determinato, riservando al tribunale di sorveglianza la possibilità di imporre un periodo più prolungato. La maggior parte dei paesi – ma non tutti – vieta di sottoporre i detenuti a periodi successivi d' isolamento cumulati.

In considerazione degli effetti potenzialmente molto nocivi dell'isolamento, il CPT ritiene che, in virtù del principio della proporzionalità, tale misura possa essere utilizzata in quanto sanzione disciplinare unicamente in casi eccezionali e in ultima istanza e per il minor tempo possibile. In numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa si constata una tendenza alla riduzione della durata massima dell'isolamento disciplinare. Il CPT ritiene che tale durata massima non dovrebbe superare i 14 giorni per una determinata infrazione disciplinare e che dovrebbe essere preferibilmente più corta.[3] Dovrebbe inoltre essere vietato imporre sanzioni disciplinari successive che si traducano in un periodo d' isolamento ininterrotto superiore a questa durata massima. Ogni infrazione commessa da un detenuto che richiedesse una sanzione più severa dovrebbe essere esaminata nell'ambito del sistema di giustizia penale.

(c) Isolamento disposto dall'amministrazione in via cautelare

Nella maggior parte dei paesi europei, la legge consente, mediante decisione amministrativa, il ricorso all'isolamento dei detenuti che hanno provocato, o che si ritiene possano provocare gravi danni ad altri o che rappresentano seri rischi per la sicurezza o l'ordine del carcere. La durata di tale misura può variare da qualche ora, nel caso di un incidente isolato, a periodi molto più lunghi, che possono essere di anni, per detenuti considerati particolarmente pericolosi e che continuano a rappresentare una minaccia imminente.

Si tratta del tipo d' isolamento che può maggiormente prolungarsi nel tempo e spesso è quello che offre le minori garanzie procedurali. È per questo fondamentale l'esistenza di regole destinate a garantire che non vi si faccia ricorso troppo facilmente (ad esempio, come risposta immediata a qualsiasi infrazione disciplinare, in attesa della decisione), o per periodi troppo lunghi. Di conseguenza, è necessario che siano scrupolosamente rispettate le garanzie descritte al paragrafo 57 qui appresso.

(d) L'isolamento con funzione di protezione

In ogni sistema penitenziario si possono trovare individui con esigenze di tutela dagli altri detenuti, per avere commesso determinate tipologie di reato, per avere collaborato con le autorità giudiziarie, a causa di rivalità tra bande, di debiti contratti all'interno o all'esterno del carcere, o della vulnerabilità generale della persona. Mentre molti detenuti possono essere inseriti, in tali circostanze, all'interno della popolazione carceraria generale, il rischio, per altri, è talmente importante, che il carcere può adempiere alle sue responsabilità nei loro confronti unicamente separandoli dagli altri detenuti. Ciò può essere fatto dietro richiesta espressa del detenuto o per iniziativa della direzione del carcere, se lo ritiene necessario. Indipendentemente dalla procedura seguita, resta il fatto che può rivelarsi molto difficile in seguito per il detenuto rinunciare a tale tutela per il resto della durata della pena – e anche magari per pene successive.

---

[3] Il periodo massimo deve necessariamente essere più breve quando si tratta di minori.

Gli Stati hanno l'obbligo di garantire un ambiente sicuro alle persone ristrette e devono sforzarsi di adempiere pienamente a tale obbligo autorizzando interazioni sociali il più possibile normali tra i detenuti, compatibilmente con il mantenimento dell'ordine. Si dovrebbe ricorrere all'isolamento con funzione di protezione unicamente quando non esiste assolutamente nessun altro modo per garantire la sicurezza di un determinato detenuto.

La decisione di sottoporre a isolamento un detenuto: procedure e garanzie

57. Per garantire che l'isolamento sia imposto unicamente in circostanze eccezionali e per la durata necessaria la più breve possibile, ogni forma d' isolamento dovrebbe avere la propria procedura relativa all'applicazione della misura e alla sua revisione. Il CPT espone in questa sezione le procedure a suo avviso appropriate:

(a) Isolamento giudiziario disposto nell'ambito della custodia cautelare

Come precedentemente indicato, si deve ricorrere con moderazione all'isolamento dell'indagato in custodia cautelare e solo quando esistano prove dirette, in un caso specifico, di un serio rischio per l'amministrazione della giustizia se il detenuto entra in contatto con altri detenuti particolari, o con la comunità dei detenuti in generale. Tali decisioni devono essere adottate in udienza pubblica, con sentenza il più possibile perfettamente motivata, e devono potere essere contestate separatamente. Devono altresì essere riesaminate frequentemente dal tribunale competente, per verificare la necessità di proseguire l'applicazione dell'isolamento continuo.

(b) L'isolamento in quanto sanzione disciplinare

Le motivazioni dell'isolamento in quanto sanzione disciplinare e la sua durata devono essere documentate in modo dettagliato nel resoconto dell'udienza disciplinare. Tali documenti devono essere a disposizione dei dirigenti del carcere e degli organismi di sorveglianza. Dovrebbe inoltre esistere una procedura di ricorso effettivo, che consenta di riesaminare il verdetto di colpevolezza e/o la sanzione inflitta in tempo utile per potere intervenire nella pratica. Un complemento necessario di tale procedura è quindi la possibilità di mettere rapidamente a disposizione dei detenuti in tale situazione un'assistenza legale.

I detenuti sottoposti a questa sanzione disciplinare dovrebbero ricevere la visita quotidiana del direttore o di un altro dirigente penitenziario e la decisione di sospendere l'isolamento dovrebbe essere presa quando lo si ritiene necessario, in funzione delle condizioni sanitarie del detenuto o del suo comportamento. Si dovrebbero tenere dei registri di tali visite e di tutte le decisioni correlate.

(c) Isolamento disposto dall'amministrazione in via cautelare

Tale misura può comportare periodi d'isolamento molto lunghi, e le decisioni amministrative al riguardo sono spesso di durata indeterminata; entrambi questi elementi contribuiscono ad aggravare gli effetti negativi della misura. Occorrono pertanto stringenti controlli. Il CPT ritiene che l'isolamento in via cautelare dovrebbe essere autorizzato unicamente dall'agente penitenziario di servizio di grado più elevato; nei casi di assoluta urgenza, l'imposizione di tale misura dovrebbe essere immediatamente segnalata al membro del personale di servizio di grado più elevato e portata all'attenzione del direttore non appena possibile. Un resoconto completo dovrebbe essere stilato prima della fine del turno di servizio del funzionario che ha preso la decisione. In tale documento devono figurare i motivi della decisione, l'ora esatta in cui è stato adottato il provvedimento e le ragioni addotte dal detenuto, da quanto risulta. Si deve predisporre una

sorveglianza costante, documentata, per ciascun caso durante le prime ore, e l'isolamento deve essere sospeso non appena vengono meno le ragioni che hanno determinato tale misura. In tutti i casi in cui l'isolamento si prolunga per più di 24 ore, occorrere procedere a un riesame completo di tutti gli aspetti dal caso, al fine di sospendere il provvedimento al più presto.

Quando diventa evidente che la misura dovrà probabilmente essere prolungata per una durata maggiore, dovrebbe intervenire nella decisione un organo esterno al carcere in cui è ristretto il detenuto, ad esempio un alto funzionario dell'amministrazione penitenziaria. Dovrebbe inoltre esistere un diritto di ricorso presso un'autorità indipendente. Quando una decisione è confermata, si dovrebbe convocare una riunione interdisciplinare sul caso e il detenuto dovrebbe essere invitato ad esporre le sue ragioni dinanzi a tale organo. Un compito essenziale per il gruppo incaricato del riesame è quello di stabilire un programma per il detenuto, mirante a risolvere i problemi che richiedono il suo mantenimento in isolamento. L'organo del riesame dovrebbe ugualmente valutare in particolare se certe restrizioni imposte al detenuto sono assolutamente necessarie, in modo da consentire eventualmente alcuni contatti limitati con certi detenuti selezionati. Il detenuto dovrebbe ricevere una decisione scritta motivata dall'organo incaricato del riesame, corredata dalle indicazioni relative alle modalità per presentare ricorso avverso la decisione. Dopo la decisione iniziale, dovrebbe intervenire un riesame alla fine del primo mese e in seguito almeno ogni trimestre, per valutare i progressi compiuti rispetto al programma convenuto e, se del caso, elaborare un nuovo programma. Più a lungo la persona rimane in isolamento, più deve essere completo il riesame e maggiori risorse, comprese quelle esterne all'istituto penitenziario, devono essere attivate, per cercare di reinserire il detenuto nella comunità carceraria generale. Il detenuto deve essere autorizzato a sollecitare un riesame in ogni momento e a ottenere un rapporto indipendente per tale riesame. Il direttore o la dirigenza del carcere dovrebbero porsi l'obiettivo di visitare ogni giorno questi detenuti sottoposti a isolamento e familiarizzarsi con i loro programmi individuali. Il personale medico dovrebbe ugualmente accordare un'attenzione particolare ai detenuti sottoposti a tale regime.

(d) L'isolamento con funzioni di protezione

I casi d' isolamento con funzione di protezione, "dietro richiesta" degli interessati, pongono meno problemi giuridici rispetto a quelli richiesti dal personale carcerario, ma richiedono pur sempre una certa attenzione. Il CPT ritiene che dovrebbero essere tentate in primo luogo tutte le alternative, in particolare il trasferimento in un altro istituto penitenziario del detenuto con esigenze di tutela o dei detenuti che causano il problema, la mediazione o le formazioni per l'affermazione della personalità e che dovrebbero essere spiegate all'interessato tutte le conseguenze di una decisione di sottoporlo a isolamento in vista della sua protezione. Naturalmente, ogni richiesta di un detenuto in isolamento volontario di essere reintegrato nel regime penitenziario ordinario dovrebbe essere studiata e accordata, se può avvenire in condizioni di sicurezza.

I detenuti sottoposti a isolamento con funzione di protezione senza il loro consenso dovrebbero avere il diritto di partecipare pienamente alle discussioni relative a tale decisione e di proporre soluzioni alternative. Dovrebbero altresì ricevere delle spiegazioni dettagliate sulla decisione e sulle possibilità di contestarla a un livello superiore. La decisione dovrebbe essere riesaminata regolarmente e l'isolamento deve cessare non appena non è più necessario.

Condizioni materiali dell'isolamento

58. Le celle utilizzate per eseguire l'isolamento devono soddisfare le stesse norme minime previste per gli altri luoghi di detenzione dei detenuti. Devono pertanto garantire uno spazio adeguato, avere accesso alla luce del giorno ed essere dotate di illuminazione artificiale (in entrambi i casi sufficiente per leggere), di riscaldamento e aerazione adeguata. Devono inoltre essere munite di un dispositivo per la pronta comunicazione con il personale penitenziario. Devono essere previste soluzioni adeguate perché i detenuti abbiano agevole accesso a servizi igienici decenti e possano fare una doccia, almeno con la stessa frequenza dei detenuti delle sezioni ordinarie. I reclusi posti in isolamento dovrebbero essere autorizzati a portare l'abbigliamento dei carcerati in regime ordinario e il loro vitto dovrebbe essere quello ordinario del carcere, compresi, ove necessario, i regimi alimentari speciali. L'area utilizzata per la passeggiata dei detenuti in isolamento deve essere sufficientemente spaziosa per consentire una vera attività fisica e disporre di ripari contro le intemperie.

59. Troppo spesso le delegazioni del CPT devono constatare che queste esigenze basilari non vengono rispettate, in particolare per quanto riguarda i detenuti sottoposti all'isolamento disciplinare. Ad esempio, le celle destinate a questo tipo d' isolamento si trovano talvolta nel seminterrato, con accesso inadeguato alla luce del sole e all'aerazione e con problemi di infiltrazioni di umidità. Non è raro del resto che siano troppo esigue, talvolta con una superficie tra i 3 e i 4m²; in tale contesto, il CPT desidera sottolineare che ogni cella di meno di 6m² non dovrebbe più essere utilizzata per alloggiare dei detenuti. Anche le aree utilizzate dai reclusi posti in isolamento per la permanenza e gli esercizi all'aria aperta sono spesso inadeguate.

60. È pratica corrente che le celle per detenuti sottoposti all'isolamento disciplinare dispongano di un mobilio ridotto, spesso fissato al suolo. Dovrebbero almeno essere ammobiliate con un tavolo e un sedile adeguato durante la giornata (ossia una sedia o un banco) e un vero letto, con coperte e lenzuola per la notte.

Per quanto riguarda le celle dove sono alloggiati i detenuti sottoposti ad altre forme di isolamento, il CPT ritiene che debbano essere ammobiliate come quelle utilizzate dai detenuti in regime carcerario ordinario.

I regimi dell'isolamento

61. Come per tutti gli altri regimi carcerari, deve essere rispettato il principio secondo il quale i detenuti in isolamento non devono essere sottoposti a maggiori restrizioni di quanto sia necessario per una reclusione sicura e correttamente applicata. Si devono inoltre compiere sforzi speciali per migliorare il regime dei detenuti in isolamento di lungo periodo, che richiedono un'attenzione particolare, per ridurre al minimo i danni che tale provvedimento può procurare. Non è necessario adottare un approccio alla questione con la logica del "tutto o niente". Ogni restrizione particolare dovrebbe essere applicata unicamente come risposta adeguata alla valutazione del rischio rappresentato dal singolo detenuto. Come precedentemente indicato, si dovrebbe operare una netta distinzione tra i regimi applicati ai detenuti sottoposti a isolamento, in funzione di ciascun tipo di regime.

(a) I detenuti sottoposti a isolamento dall'autorità giudiziaria, nell'ambito della custodia cautelare devono essere trattati, per quanto possibile, come gli altri indagati o imputati, con le restrizioni supplementari strettamente necessarie per l'amministrazione della giustizia.

(b) I detenuti sottoposti a isolamento in quanto sanzione disciplinare non dovrebbero mai essere totalmente privati dei contatti con i familiari, e ogni restrizione in tal senso dovrebbe essere imposta solo se l'infrazione è collegata a tali contatti. Non dovrebbero esserci restrizioni al diritto di conferire con il loro difensore. Dovrebbero avere diritto ad almeno un'ora al giorno di attività all'aria aperta, fin dal primo giorno d' isolamento, ed essere stimolati a fare esercizi all'aperto. Dovrebbero ugualmente avere accesso a una ragionevole scelta di materiale di lettura (che, ad esempio, non dovrebbe essere limitata a testi religiosi). È essenziale che ricevano stimoli intellettuali che li aiutino a mantenere il loro benessere mentale.

(c) I detenuti in isolamento disposto dall'amministrazione in via cautelare dovrebbero usufruire di un programma individualizzato, mirante a risolvere i motivi che hanno determinato il provvedimento di isolamento. Tale programma dovrebbe cercare di sviluppare i contatti con gli altri – inizialmente il personale penitenziario e in seguito, non appena possibile, altri detenuti debitamente selezionati– e proporre una serie di attività per occupare le giornate. Il personale penitenziario dovrebbe fortemente incoraggiare il detenuto a partecipare a certe attività e facilitarne i contatti con il mondo esterno. Per tutta la durata dell'isolamento, l'obiettivo globale dovrebbe essere quello di convincere il detenuto a reintegrare il regime penitenziario ordinario.

(d) Per quanto riguarda i detenuti sottoposti a isolamento con funzione di protezione, occorre trovare il giusto bilanciamento tra la necessità di evitare di rendere tale tipo di isolamento troppo attraente per i detenuti e quella di minimizzare le restrizioni imposte alle persone che vi sono assoggettate. Evidentemente, fin dall'inizio del periodo di isolamento, si devono adottare le misure necessarie per reintegrare la persona nel regime ordinario non appena possibile; se si constata chiaramente che l'interessato ha bisogno di una protezione di lunga durata, e non è possibile nessun'altra alternativa, si deve cercare di migliorarne il regime. Si devono in particolare compiere sforzi per individuare altri detenuti con i quali il recluso potrebbe avere contatti, in piena sicurezza, e le situazioni in cui sarebbe possibile farlo uscire dalla cella.

Il ruolo del personale medico nell'applicazione dell'isolamento

62. I medici che lavorano in ambito penitenziario agiscono come medici personali dei detenuti e il fatto di stabilire una buona relazione medico-paziente rappresenta un fattore essenziale per la salvaguardia della salute e del benessere del detenuto. La pratica secondo la quale il medico deve rilasciare una certificazione attestante che il detenuto può sopportare l'isolamento disciplinare (o qualunque altro tipo d' isolamento continuo imposto al detenuto senza il suo consenso) non è certamente la più propizia per stabilire questo tipo di relazioni. Tale aspetto è riconosciuto nella Raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee rivedute; è stata infatti depennata la regola contenuta nella versione precedente, secondo la quale il medico penitenziario doveva certificare l'idoneità del detenuto a subire una sanzione. Il CPT ritiene che il personale medico non dovrebbe mai partecipare a processi decisionali relativi all'applicazione dell'isolamento, tranne quando la misura sia applicata per motivi medici.

63. D'altro canto, il personale sanitario dovrebbe essere particolarmente attento alle condizioni di ogni detenuto posto in isolamento. Il personale sanitario dovrebbe essere informato di ogni misura d' isolamento e dovrebbe visitare il detenuto immediatamente dopo l'inizio dell'isolamento e in seguito, a intervalli regolari, almeno una volta al giorno, e fornire tempestiva assistenza e cure mediche, se necessario. Deve informare il direttore del carcere non appena la salute di un detenuto è messa seriamente a rischio dal suo stato d' isolamento.

Conclusioni

64. L’obiettivo perseguito dal CPT con l’elaborazione di queste norme è di ridurre al minimo il ricorso all’isolamento negli istituti penitenziari, sia per i danni che può causare alla salute mentale, somatica e al benessere sociale del detenuto, che per l’opportunità che può offrire di infliggere maltrattamenti deliberati. Il CPT ritiene che l’isolamento non debba essere imposto se non in circostanze eccezionali, in ultima istanza e per la durata più breve possibile.

I detenuti in isolamento devono essere alloggiati in condizioni materiali decenti. Inoltre, tale misura dovrebbe imporre ai detenuti il minimo di restrizioni, compatibili con gli obiettivi ricercati e il comportamento del detenuto e dovrebbe essere sempre accompagnata da intensi sforzi del personale penitenziario per risolvere le questioni all’origine del problema. Più specificamente, i regimi d’ isolamento devono essere il più possibile costruttivi e mirare a circoscrivere le cause che hanno motivato la misura. Inoltre, il processo decisionale relativo all’applicazione e al riesame della misura d’ isolamento deve integrare garanzie giuridiche e pratiche.

Se si otterrà che l’isolamento sia sempre una risposta proporzionata a situazioni difficili in ambito penitenziario si promuoveranno interazioni positive tra gli operatori penitenziari e i detenuti e si limiteranno i danni subiti da persone che, tra la popolazione carceraria, sono spesso quelle che presentano forme di disagio più gravi.